

SUPSI

Regolamento per la procedura di ammissione e l'immatricolazione al Master della SUPSI (Laurea di secondo livello)

Approvato dal Consiglio della SUPSI il 13 giugno 2014.

Versione 1 – 12.12.2014

Versione 2 – 19.06.2015

Versione 3 – 24.06.2016

Versione 4 – 05.07.2017 (approvato dalla Direzione della SUPSI - su delega del Consiglio della SUPSI, come da decisione del 23.06.2017)

Versione 5 – 01.09.2017 (approvato dalla Direzione della SUPSI)

Art. 1. Campo d'applicazione

- 1.1** Questo regolamento concerne la procedura d'ammissione e l'immatricolazione ai Master (laurea di secondo livello) conferiti presso i Dipartimenti della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), inclusi il Master of Science in Business Administration presso il Dipartimento scienze aziendali e sociali (DSAS) della SUPSI – dal 1° ottobre 2014 Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS) della SUPSI – e la Fernfachhochschule Schweiz di Briga (FFHS)¹ e il Master of Arts in Artistic Research proposto in collaborazione dall'Accademia Teatro Dimitri (ATD) e dalla Scuola universitaria di Musica del Conservatorio della Svizzera italiana (SUM-CSI).¹⁵ Relativamente al Master of Science in Business Administration presso la Fernfachhochschule Schweiz di Briga, gli art. 3, 4, 5.1 e 6.2 si applicano soltanto a titolo suppletorio, nella misura in cui la FFHS non disponga diversamente nelle proprie direttive di applicazione per la formazione a distanza.⁶
- 1.2** Questo regolamento non si applica alle Scuole affiliate alla SUPSI, fatta eccezione per l'ATD.¹⁵
- 1.3** Questo regolamento si applica anche ai corsi di laurea Master congiunti, nella misura in cui la SUPSI è la SUP competente per l'immatricolazione e responsabile del settore di specializzazione prescelto, e in quanto i relativi regolamenti di studio già non prevedano disposizioni specifiche all'ammissione e immatricolazione in deroga a quanto qui di seguito previsto.
- 1.4** Questo regolamento si applica:
- agli studenti che seguono i percorsi di studio Master;
 - agli studenti che richiedono una riammissione allo studio Master;
 - agli uditori che intendono seguire selettivamente alcuni corsi Master, senza mirare al conseguimento del titolo;
 - agli studenti ospiti che svolgono una parte dei loro studi alla SUPSI (studenti in mobilità).
- 1.5** Ogni Dipartimento della SUPSI, la FFHS⁷ e l'ATD¹⁵, emanano direttive di applicazione del presente regolamento a titolo di complemento del regolamento stesso, che sono approvate dalla Direzione della SUPSI. Tali direttive di applicazione hanno quale scopo quello di definire condizioni proprie dei corsi di laurea da esso gestiti.
- 1.6** Il genere maschile è usato per designare persone, denominazioni professionali e funzioni, indipendentemente dal sesso.

Art. 2. Ammissione

2.1 Requisiti

- 2.1.1** Le ammissioni alla SUPSI sono disciplinate dalla Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) del 30 settembre 2011, dall'Ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) del 23 novembre 2016¹³, dall'Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) concernente l'ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali del 2 settembre 2005 e dal Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello secondario I

emanato dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) il 26 agosto 1999.²

2.1.2 ...³

2.1.3 I Dipartimenti, la FFHS⁷ e l'ATD¹⁵, possono prevedere ulteriori condizioni d'ammissione specifiche al corso di laurea.

2.1.4 L'ammissione può essere rifiutata a candidati provenienti da un corso di laurea di una Scuola Universitaria Professionale (SUP), di un'Alta Scuola Pedagogica o di un'Università, che non sono riusciti a terminare gli studi entro i limiti massimi.

2.1.5 I Dipartimenti, la FFHS⁷ e l'ATD¹⁵, possono eventualmente convalidare crediti ECTS acquisiti in altre formazioni o in altre istituzioni formative.

2.1.6 L'ammissione di uditori e di studenti in mobilità è regolata dal singolo corso di laurea.

2.2. Organi competenti

2.2.1 L'applicazione di questo regolamento compete all'organo designato dal Dipartimento di riferimento o dalla FFHS⁷ o dall'ATD¹⁵. In difetto di specifica designazione, la competenza è del Direttore del Dipartimento o del Decano dell'ATD¹⁵.

2.2.2 In particolare il Dipartimento e la FFHS verificano, sotto la vigilanza della Direzione della SUPSI, le condizioni d'ammissione e organizzano la procedura d'ammissione.⁸

Art. 3. Procedura

3.1 Domanda d'ammissione ai corsi di laurea

3.1.1 La domanda d'ammissione deve essere inoltrata entro i termini fissati e pubblicati annualmente sul sito www.supsi.ch. Le domande presentate oltre i termini fissati sono valutate ed accettate conformemente alle direttive dipartimentali e in funzione della residua disponibilità di posti.

3.1.2 La domanda d'ammissione può essere inoltrata esclusivamente on-line tramite il sito www.supsi.ch, previo il pagamento della tassa amministrativa di CHF 100.- (art. 4.1).

3.1.3 In considerazione del numero limitato di posti disponibili per alcuni Master, in aggiunta all'adempimento dei requisiti d'ammissione, il Dipartimento di riferimento o l'ATD¹⁵, possono prevedere l'obbligo di sostenere un esame di graduatoria e/o eventuali esami complementari.

3.1.4 I Dipartimenti o l'ATD¹⁵ possono adottare differenti modalità procedurali per il trattamento delle domande di ammissione e relativa comunicazione, segnatamente anche in modalità elettronica.⁴

3.1.5 I candidati con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento tali da influenzare significativamente il regolare svolgimento della loro formazione, sono invitati ad informare la Direzione del Dipartimento o dell'ATD¹⁵ o il responsabile della formazione al momento della domanda di ammissione. La Direzione si riserva la facoltà di richiedere al candidato un attestato che ne precisi le ricadute sul piano

1 Modificato in data 21.08.2014.

2 Modificato in data 21.08.2014.

3 Abrogato in data 21.08.2014.

4 Modificato con decisione CSUPSI del 12.12.2014.

6 Modificato con decisione CSUPSI del 12.12.2014.

7 Modificato con decisione CSUPSI del 12.12.2014.

8 Modificato con decisione CSUPSI del 12.12.2014.

13 Modificato con decisione DIRSUPSI del 05.07.2017.

15 Modificato con decisione DIRSUPSI del 01.09.2017.

della formazione e le misure dispensative o compensative messe in atto in precedenza e/o eventualmente che il candidato si sottoponga a una valutazione specialistica, affinché venga comprovata la necessità di misure di sostegno. In assenza di tale informazione da parte del candidato, rispettivamente nel caso in cui il medesimo non dovesse produrre tale attestato o non dovesse sottoporsi alla valutazione specialistica eventualmente richiesta, nessuna misura verrà messa in atto.¹²

3.2 Immatricolazione

- 3.2.1** I candidati, la cui domanda d'ammissione è stata accettata e che hanno superato eventuali esami di graduatoria e/o eventuali esami complementari, ricevono la documentazione necessaria per confermare la domanda di iscrizione e ottenere l'immatricolazione alla SUPSI.
- 3.2.2** La documentazione completa per l'immatricolazione deve essere compilata, firmata, e inoltrata alla SUPSI entro i termini stabiliti. La documentazione presentata oltre i termini fissati può essere accettata compatibilmente alle direttive dipartimentali e in funzione della residua disponibilità di posti.

Art. 4. Tasse

4.1 Tassa per la domanda d'ammissione

- 4.1.1** Contestualmente alla presentazione della domanda d'ammissione è richiesto il versamento, in modalità online, di una tassa di CHF 100.-.
Detto pagamento è condizione indispensabile per completare e formalizzare la domanda di ammissione.
- 4.1.2** La tassa è dovuta per ogni domanda di ammissione a un corso di laurea.
- 4.1.3** La tassa non è in alcun caso rimborsabile, né deducibile dalla tassa semestrale. In caso di mancato pagamento, la domanda d'ammissione non sarà valutata.
- 4.1.4** La tassa è dovuta anche in caso di prolungamento degli studi (da Bachelor a Master).

4.2 Tassa semestrale e contributo ai costi per la didattica

- 4.2.1** La tassa semestrale è di CHF 1'600.-, rispettivamente di CHF 800.- per gli studenti al beneficio dell'applicazione dell'Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP) a partire dal 2005 (nazionalità svizzera o domicilio civile e fiscale in Svizzera, o nel Liechtenstein). Per gli studenti residenti a Campione d'Italia vigono accordi specifici.
La tassa semestrale è dovuta integralmente, anche in caso di ripetizione.
Nelle proprie Direttive di applicazione l'ATD può fissare importi differenti a titolo di tassa semestrale.¹⁵
- 4.2.2** I Dipartimenti e l'ATD¹⁵ determinano il contributo dovuto dallo studente ai costi per la didattica (materiale scolastico, oneri per visite, e altro), che viene di regola riscosso con la tassa semestrale.

7 Modificato con decisione CSUPSI del 12.12.2014.

9 Modificato con decisione CSUPSI del 12.12.2014.

10 Modificato con decisione CSUPSI del 19.06.2015.

12 Introdotto con decisione CSUPSI del 24.06.2016.

16 Introdotto con decisione DIRSUPSI del 01.09.2017.

4.2.3 In caso di ritiro dell'iscrizione, di abbandono o di esclusione dagli studi, lo studente non ha diritto al rimborso della tassa semestrale, né dei contributi ai costi per la didattica.

4.2.4 Il Dipartimento o l'ATD¹⁵ possono disporre che, in caso di congedo (art. 5), la tassa semestrale che dovesse già essere stata pagata venga computata sul pagamento della tassa semestrale del primo semestre utile di ripresa degli studi.

4.3 Mora nel pagamento della tassa semestrale e del contributo ai costi per la didattica

- 4.3.1** Il proseguimento degli studi è sospeso per lo studente che si trova in mora con i pagamenti, fintanto che gli stessi saranno stati corrisposti.
- 4.3.2** Allo studente moroso non vengono rilasciati certificazioni, attestati, diplomi, e viene sospeso l'utilizzo dell'account SUPSI.
- 4.3.3** Il mancato pagamento entro la scadenza fissata può comportare l'esclusione dagli studi.
- 4.3.4** Il pagamento delle tasse semestrali è comunque dovuto, anche in caso di esclusione o di abbandono degli studi. Il Dipartimento decide in merito all'obbligatorietà del pagamento dei contributi ai costi per la didattica.
- 4.3.5** Il Dipartimento, considerata la situazione personale dello studente, può concedere delle dilazioni.
- 4.3.6** Nelle proprie Direttive di applicazione l'ATD può prevedere una diversa regolamentazione in caso di mora.¹⁶

Art.5. Congedi

- 5.1** Per comprovate ragioni di lavoro, di salute o familiari, per obblighi militari, o altro, il Dipartimento, la FFHS e l'ATD¹⁵, possono concedere agli studenti che ne fanno richiesta un congedo dagli studi⁹. Gli studenti in congedo restano immatricolati e versano una tassa semestrale di CHF 50.-. Essi non possono sostenere le certificazioni. Nelle proprie Direttive di applicazione l'ATD può prevedere una diversa regolamentazione in caso di congedo.¹⁵
- 5.2** I semestri di congedo non sono computati ai fini della determinazione del numero massimo di semestri ammessi per conseguire i crediti previsti dalla formazione. Sono fatte salve le diverse disposizioni in merito al congedo adottate dai singoli Dipartimenti, dalla FFHS⁷ e dall'ATD.¹⁵
- 5.3** La frequenza di altre Scuole per conseguire crediti riconosciuti dalla SUPSI non è considerata congedo.

Art.6. Studenti ospiti, uditori

6.1 Studenti ospiti

- 6.1.1** Studenti immatricolati in altre SUP o in Università svizzere o estere possono essere ammessi, di regola per due semestri al massimo, come studenti ospiti su decisione del Dipartimento, della FFHS⁷ o dell'ATD¹⁵, conformemente agli eventuali accordi con la Scuola d'origine e alle norme dei programmi di mobilità europea a cui la SUPSI partecipa.¹⁰
- 6.1.2** Gli studenti ospiti restano immatricolati nella Scuola d'origine ai fini amministrativi. I pagamenti tra la SUPSI e la Scuola d'origine vanno concordati su base di accordi di reciprocità, rispettivamente – tra le SUP svizzere – sulla base dell'Accordo intercantonale delle Scuole Universitarie Professionali (ASUP).

6.1.3 Il percorso formativo dello studente ospite viene pattuito in accordo con la Scuola di origine. Le prestazioni dello studente ospite sono certificate secondo le norme e i metodi di valutazione della SUPSI.

6.2 Uditori

6.2.1 I Dipartimenti, la FFHS⁷ e l'ATD¹⁵, possono accettare uditori a uno o più corsi/moduli. Essi non hanno accesso alle relative prove di certificazione.

6.2.2 La tassa semestrale per uditori è di CHF 150.- per corso o attività, oltre a eventuali spese.

Art. 7. Riammissione al Master

7.1 A seguito di abbandono della formazione

7.1.1 Lo studente che ha abbandonato il Master può chiederne la riammissione in ogni momento al Dipartimento di riferimento, alla FFHS⁷ o all'ATD¹⁵, dietro presentazione di una domanda scritta e motivata.

7.1.2 La direzione del Dipartimento, della FFHS⁷ o dell'ATD¹⁵, decide in merito alla richiesta e stabilisce le relative condizioni di riammissione, in specie tenendo conto delle ragioni che avevano comportato l'abbandono del corso di laurea.

In caso di riammissione al medesimo Master, le valutazioni insufficienti maturate prima dell'abbandono vengono computate.¹⁴

7.1.3 La presentazione di una domanda di riammissione presuppone il fatto che lo studente sia in regola con il pagamento di eventuali tasse semestrali e contributi ai costi per la didattica ancora arretrati. In caso contrario la direzione del Dipartimento, della FFHS⁷ o dell'ATD¹⁵, non entra nel merito della richiesta.

7.1.4 Per la riammissione si applicano la procedura e l'iter previsti per la domanda di ammissione ai sensi dell'art. 3.

7.2 A seguito di esclusione dalla formazione

7.2.1 Trascorsi 5 anni accademici dall'esclusione dal Master, lo studente può formulare domanda di riammissione allo stesso.

L'istanza va presentata al Direttore generale⁵ della SUPSI, in forma scritta e motivata, entro i termini previsti dalle direttive di applicazione del presente regolamento emanate dai vari Dipartimenti, dalla FFHS⁷ o dall'ATD.¹⁵

7.2.2 La procedura applicabile è la seguente:

- il Direttore generale⁵ della SUPSI inoltra l'istanza al Dipartimento interessato, alla FFHS⁷ o all'ATD¹⁵, per un parere scritto¹¹.
- il Dipartimento, la FFHS⁷ o l'ATD¹⁵, valutano il dossier e, dandosi il caso, preavvisa favorevolmente la riammissione al Direttore generale⁵ della SUPSI, formulando le relative condizioni e stabilendo i crediti che possono essere riconosciuti tenendo in considerazione il piano di studio vigente.
- il Direttore generale⁵ della SUPSI notifica allo studente la proposta di riammissione, subordinata all'accettazione delle condizioni formulate dal Dipartimento, dalla FFHS⁷ o dall'ATD¹⁵, impartendogli un termine entro cui comunicare la propria accettazione.

- la sottoscrizione da parte dello studente delle condizioni, compreso il riconoscimento di crediti, formulate dal Dipartimento, dalla FFHS⁷ o dall'ATD¹⁵, equivale a riammissione al Master e a riimmatricolazione. Fanno eccezione i Dipartimenti che offrono corsi di laurea a numero chiuso, che fra le condizioni di riammissione possono imporre la ripresentazione della domanda di ammissione conformemente all'art. 3.

7.2.3 I Dipartimenti, la FFHS⁷ o l'ATD¹⁵, possono prevedere norme specifiche relative alla valutazione del dossier, fra cui la convocazione dello studente per un colloquio personale e per discutere le motivazioni della riammissione, nonché la facoltà di richiedere documentazione aggiuntiva a completamento del dossier.

7.2.4 La presentazione di una domanda di riammissione presuppone il fatto che lo studente sia in regola con il pagamento di eventuali tasse semestrali e contributi ai costi per la didattica ancora arretrati. In caso contrario il Direttore generale⁵ della SUPSI non entra nel merito della richiesta.

7.2.5 Il preavviso negativo reso dal Dipartimento interessato, dalla FFHS⁷ o dall'ATD¹⁵, rispettivamente la mancata accettazione da parte dello studente delle condizioni formulate dal Dipartimento, dalla FFHS⁷ o dall'ATD¹⁵, comportano una decisione di non riammissione.

Art. 8. Contenzioso

8.1 Il candidato che ha presentato la domanda d'ammissione ha diritto di chiedere la motivazione della decisione che ne rifiuta l'ammissione; sono fatti salvi i casi di rifiuto dovuti al mancato superamento di eventuali esami per l'applicazione di un numero controllato (esami di graduatoria) e di eventuali esami complementari.

8.2 Contro le decisioni relative all'ammissione è possibile il reclamo al Dipartimento, alla FFHS⁷ o all'ATD¹⁵. Lo stesso va presentato, in forma scritta, e succintamente motivato, entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

8.3 Contro le decisioni del Dipartimento, della FFHS⁷ o dell'ATD¹⁵, relative all'ammissione che comportano un pregiudizio irrimediabile è possibile il ricorso al Direttore generale⁵ della SUPSI. Lo stesso va presentato, in forma scritta, e succintamente motivato, entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

8.4 Contro le decisioni del Direttore generale⁵ della SUPSI è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. È applicabile la Legge sulla procedura amministrativa.

8.5 I termini stabiliti dalla legge o fissati dall'Autorità non sono sospesi dalle ferie giudiziarie.

5 Modificato con decisione CSUPSI del 12.12.2014.

7 Modificato con decisione CSUPSI del 12.12.2014.

11 Modificato con decisione CSUPSI del 19.06.2015.

14 Introdotto con decisione DIRSUPSI del 05.07.2017.

Art.9. Exmatricolazione

- 9.1** Viene exmatricolato lo studente che:
- a) ha conseguito il diploma di laurea specialistica (Master);
 - b) ha fornito indicazioni inesatte o incomplete al momento dell'ammissione;
 - c) viene escluso definitivamente a seguito di insuccesso;
 - d) viene escluso per provvedimenti disciplinari;
 - e) è in mora con il pagamento della tassa semestrale, del contributo ai costi per la didattica e di eventuali altre spese;
 - f) ha comunicato l'intenzione di interrompere in modo definitivo gli studi, dietro presentazione di comunicazione scritta e motivata al Dipartimento competente, alla FFHS⁷ o all'ATD¹⁵ (dichiarazione di exmatricolazione),
- 9.2** Nei casi previsti alle lettere c) e d) del capoverso 1 del presente articolo, la riammissione agli studi è possibile soltanto alla scadenza di un periodo di 5 anni accademici (i dettagli sono disciplinati nell'art. 7.2).
- 9.3** Nei casi previsti alle lettere e) e f) del capoverso 1 del presente articolo, lo studente può presentare la domanda di riammissione in ogni momento, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento (che ne disciplina i dettagli).
- 9.4** Allo studente che ne fa richiesta, viene rilasciato un attestato di exmatricolazione e viene restituito il documento originale del titolo d'ammissione. Il rilascio dell'attestato di exmatricolazione presuppone il fatto che lo studente sia in regola con il pagamento di eventuali tasse semestrali e contributi ai costi per la didattica ancora arretrati.

Art.10. Entrata in vigore

- 10.1** Questo regolamento entra in vigore il 01.09.2017 e sostituisce il precedente del 05.07.2017.

La Direzione della SUPSI il 01.09.2017.

Il Presidente del Consiglio, Alberto Petruzzella
Il Direttore generale della SUPSI, Franco Gervasoni

7 Modificato con decisione CSUPSI del 12.12.2014.